

Regolamento per la determinazione degli orari delle attività commerciali a norma degli artt. 115 e seguenti della legge regionale 03/01/2007 n. 1 “testo unico in materia di commercio” e delle attività di intrattenimento, a norma art. 9 del T.U.L.P.S.

APPROVATO CON DCC n. 21 del 29/03/2007 in vigore dal 07/04/2007

**Art. 1
Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dagli artt. 115 e seguenti della legge regionale 03/01/2007 n. 1, d'ora in avanti denominata T.U.C. (Testo Unico in materia di Commercio), in ordine alla determinazione degli orari delle attività commerciali, tenuto anche conto di quanto disposto dall' art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 15 dello statuto comunale, a norma dei quali competono al Sindaco l'organizzazione ed il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base di indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito di criteri indicati dalla Regione.
2. Il presente regolamento stabilisce altresì gli indirizzi per la disciplina degli orari delle attività di intrattenimento in genere (locali chiusi e all'aperto).

**Art. 2
Indirizzi per la determinazione degli orari
degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa
(art. 115 T.U.C.)**

1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio nel rispetto dei limiti stabiliti nel presente regolamento e nell'ambito dei criteri che saranno determinati con apposita ordinanza sindacale, sulla base dei seguenti indirizzi:

- le tredici ore giornaliere di apertura sono superabili attraverso l'accordo di cui al comma 2 dell'art. 115 del Testo Unico, nei limiti del rispetto dei seguenti orari limite: ore 06.00 per l'apertura e ore 24.00 per la chiusura;
- la chiusura domenicale e festiva e la mezza chiusura infrasettimanale sono superabili attraverso l'accordo di cui al comma 3 dell'art. 115 del Testo Unico;

2. In mancanza degli accordi di cui al comma precedente o nelle more della conclusione degli stessi, ciascun esercente determinerà liberamente gli orari di apertura e chiusura attenendosi ai seguenti limiti di legge:

apertura non prima delle ore 07.00

chiusura entro le ore 22.00

periodo massimo di apertura 13 ore

obbligo di chiusura infrasettimanale di mezza giornata

obbligo di chiusura domenicale e festiva fatta eccezione per:

- le domeniche comprese fra l'ultima di novembre e la prima di gennaio successiva alla Epifania;
- le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre;
- la domenica di Pasqua e le due domeniche precedenti

3. A norma dell'art. 120 del T.U.C., l'orario di apertura e di chiusura e i giorni di chiusura dell'esercizio devono essere comunicati al Comune e ne deve essere data adeguata pubblicità mediante apposito avviso affisso all'ingresso del locale e visibile anche durante la chiusura ed eventuali ulteriori mezzi idonei di informazione.

**Art. 3
Indirizzi per la determinazione degli orari
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
(Articolo 116 T.U.C.)**

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono determinati mediante ordinanza sindacale, nel rispetto delle disposizioni di legge, previa la consultazione e il confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, garantendo una copertura del servizio pubblico nel rispetto della quiete pubblica. A tal fine sono dettati i seguenti criteri:

- al fine di assicurare la migliore copertura del servizio pubblico, è ritenuto prioritario l'arco giornaliero compreso fra le 07.00 e le 20.00 ed è ritenuta utile la istituzione di fasce orarie di apertura obbligatoria per garantire l'adeguatezza del servizio alle esigenze della popolazione;
- sempre al fine di assicurare la migliore copertura del servizio pubblico il massimo di apertura può essere elevato fino a ventidue ore e correlativamente è ritenuta utile l'elevazione del periodo di apertura minima, almeno a sei ore;
- per quanto attiene le attività di somministrazione di cui all'art. 58 del T.U.C. , resta inderogabile, come fra l'altro disposto dall'art. 116, comma 3, del medesimo T.U.C., l'obbligo di rispettare l'orario al quale è sottoposta l'attività prevalente cui la somministrazione è connessa;
- per quanto riguarda le attività accessorie, descritte dall'art. 62 del T.U.C., cioè l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi, senza che i locali siano appositamente allestiti in modo tale da costituire esercizio di pubblico spettacolo intrattenimento, come richiede il primo comma dell'art. 116 del T.U.C., è necessario garantire il rispetto della quiete pubblica, a tal fine l'orario limite di svolgimento di tali attività connesse a quelle di somministrazione è fissato nelle ore 01,00; le stesse attività non potranno essere riprese prima delle ore 09.00;
- a norma di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento acustico comunale e disciplina delle attività rumorose, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 26/01/2007, eventuali ampliamenti d'orario in periodo notturno saranno concessi solo in assenza di lamentele e previa dimostrazione di idonee opere di insonorizzazione del locale;
- in caso di particolari occasioni, circostanze ed eventi resta salva la facoltà per il Sindaco di adottare, per comprovati motivi di pubblico interesse, deroghe generali all'orario di attività ovvero, per i medesimi motivi, di imporre l'apertura degli esercizi ai fini di meglio erogare il servizio di pubblica somministrazione;
- permane in capo al Sindaco, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali) non solo il generale potere di modificare gli orari degli esercizi commerciali nella misura in cui risulti necessario a rimuovere o contrastare le situazioni di emergenza ivi descritte, ma anche il potere di ordinare la modifica degli orari nei riguardi di un solo esercizio pubblico, nei casi in cui la situazione di emergenza risulti a quest'ultimo unicamente ricollegabile;
- eventuali deroghe al periodo giornaliero minimo di apertura, potranno essere concesse, previa apposita motivata istanza dell'esercente, in considerazione di particolari esigenze legate alla tipologia dell'attività esercitata e comunque tali da non compromettere il servizio all'utenza.

2. In mancanza degli accordi di cui al comma precedente o nelle more della conclusione degli stessi, ciascun esercente determinerà liberamente gli orari di apertura e chiusura attenendosi ai seguenti limiti, disposti a tutela della quiete pubblica e nel rispetto di quanto indicato dall'art. 116 del T.U.C. :

apertura non prima delle ore 05.00

chiusura entro le ore 02.00 (con cessazione entro le ore 01.00 e ripresa non prima delle ore 09.00 delle attività accessorie, salvo deroga a norma art. 4 del Regolamento acustico)

periodo massimo di apertura 18 ore

periodo minimo di apertura 5 ore

nessun obbligo di chiusura settimanale

salva la possibilità di deroghe al periodo giornaliero minimo di apertura, a seguito di presentazione di apposita motivata istanza dell'esercente, in considerazione di particolari esigenze legate alla tipologia dell'attività esercitata e comunque tali da non compromettere il servizio all'utenza.

3. A norma dell'art. 120 del T.U.C., l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio devono essere comunicati al Comune e ne deve essere data adeguata pubblicità mediante apposito avviso affisso all'ingresso del locale e visibile anche durante la chiusura ed eventuali ulteriori mezzi idonei di informazione.

Art. 4

Indirizzi per la determinazione degli orari per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante (Articolo 117 T.U.C.)

1. A norma dell'art. 117 del T.U.C., il Comune determina gli orari di apertura e di chiusura al pubblico per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante, coordinandoli con quelli degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, nel rispetto della quiete pubblica.

2. In riferimento a quanto sopra, per quanto concerne il mercatino settimanale, esso è disciplinato, anche per quanto riguarda gli orari, con apposito regolamento, approvato, previa consultazione con le organizzazioni di cui sopra, con C.C. n. 12 del 26/01/2007: detto mercatino settimanale si svolge nel Capoluogo tutti i mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 nella Piazza Marconi.

3. Per quanto riguarda le attività in forma itinerante, i relativi orari, come detta l'art. 117 del T.U.C., devono essere coordinati con quelli degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa.

4. In fase transitoria, pertanto, valgono le limitazioni di orario previste dall'art. 2 e quindi l'attività può essere svolta dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

Art. 5
Indirizzi per la determinazione degli orari
delle attività di intrattenimento
(T.U.L.P.S.)

1. Gli orari sono determinati con ordinanza sindacale, sentite le Associazioni di categoria degli esercenti i locali di pubblico spettacolo e nel rispetto dei seguenti indirizzi, tenuto conto sia delle nuove abitudini della collettività e quindi delle esigenze di mercato sorte sulle esigenze degli utenti sia della necessità di tutela della quiete pubblica e della vivibilità complessiva del territorio, fermo comunque il rispetto delle prescrizioni del piano di zonizzazione acustica e delle disposizioni del Regolamento acustico comunale e disciplina delle attività rumorose, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 26/01/2007.

2. In via transitoria, vengono fissati i seguenti limiti d'orario:

Discoteche – Sale da ballo (locali al chiuso)

Chiusura entro le ore 03.00

Attività di intrattenimento svolte all'aperto in impianti fissi

non oltre le ore 01.00, nei giorni di sabato e domenica, prefestivi e festivi; non oltre le ore 00.30 negli altri giorni.

A norma dell'art. 8 del Regolamento acustico comunale e disciplina delle attività rumorose, se dette attività comportano emissioni di rumore superiori ai limiti di zona, potranno essere svolte solo nell'intervallo orario 9.00 - 22.00 e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo articolo.

manifestazioni temporanee di cui all'art. 11 del Regolamento acustico comunale (sagre, mercati, feste patronali, feste di quartiere)

non oltre le ore 01.00

Cinema all'aperto

Chiusura non oltre le ore 1.00

Luna Park Temporanei

Apertura non prima delle ore 8.00 e chiusura alle ore 24.00.

3. Devono essere comunque rispettate le disposizioni e le procedure del Regolamento acustico comunale e disciplina delle attività rumorose, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 26/01/2007.

Art. 6
Sanzioni
(art. 7 bis T.U.E.L.)

1. Alle violazioni alle norme del presente regolamento, salvo diversa disposizione di legge o regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del T.U.E.L. (da 25,00 euro a 500,00 euro).

2. La violazione del disposto di cui all'art. 120 del T.U.C. e delle altre norme del capo XIII del T.U.C. è soggetta alla sanzione di cui all'art. 144 del T.U.C. (da 500 euro a 3000 euro)